



TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE PRIMA CIVILE - FALLIMENTARE

Proc. n. 2/2022 acc.

Il Giudice designato,

rilevato che, con ricorso depositato il 29.04.2022 [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] hanno chiesto dichiararsi aperta la procedura familiare di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7, comma 1, L. 3/12 previa fissazione dell'udienza di cui all'art. 10 della medesima legge e l'adozione dei connessi necessari adempimenti;

verificato che al ricorso e alla documentazione di suo corredo, accede la relazione della dott.ssa Giovanna Marin, nominata ai sensi dell'art. 15, comma 9, L. 3/12 con decreto 19.9.2021 di questo Tribunale, la quale ha attestato la veridicità dei dati dichiarati, la completezza e attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del proposto accordo;

ritenuto che l'istanza appaia rispondente ai requisiti prescritti dagli artt. 7, 8 e 9 della L. 3/12 e che la medesima, quindi, possa essere sottoposta al vaglio dei creditori ai sensi dell'art. 10 legge n. 3/2012;

ritenuto che sia accoglibile l'istanza di sospensione non solo delle procedure esecutive immobiliari, ma anche della cessione volontaria del quinto in favore di [REDACTED] sia del pignoramento della pensione del [REDACTED] riservata la verifica della richiesta di sospensione del pignoramento della pensione [REDACTED] pignoramento del quale non vi è evidenza in atti; letti gli artt. 7, 8, 9, 10 e 11 della legge 27.01.2012 n. 3;

FISSA

l'udienza ex art. 10, comma 1, L. 3/12 al 29.06.22 ore 11:00, disponendo:

- la comunicazione a ciascun creditore della proposta e del presente decreto nel rispetto delle forme previste dall'indicato disposto entro trenta giorni prima del termine di cui all'art. 11, comma 1, L. 3/12;
- la pubblicazione della proposta e del presente provvedimento nel sito internet del Tribunale di Venezia, per estratto e con il rispetto delle prescrizioni in tema di trattamento dei dati personali e della privacy;
- che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo non potranno essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni esecutive individuali (ivi comprese le procedure esecutive pendenti avanti al Tribunale di Venezia [REDACTED] né disposti sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei proponenti, fatta eccezione per i crediti impignorabili, improseguibile altresì la cessione volontaria a [REDACTED] del quinto delle pensioni rispettivamente percepite dai due istanti;

- che, a far data dal presente provvedimento e sino alla data di omologazione dell'accordo, a pena di inefficacia nei confronti dei creditori anteriori al momento in cui viene eseguita la prescritta pubblicità, gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione sono soggetti a preventiva autorizzazione del giudice;

- che, entro dieci giorni prima dell'indicata udienza i creditori potranno far pervenire, secondo le forme previste dall'art. 11 legge n. 3/2012, il proprio dissenso o il proprio consenso, che si riterrà altrimenti prestato una volta comunicata loro la proposta.

Manda alla cancelleria per quanto di competenza.

Venezia, 09.05.2022.

Il Giudice

Dott.ssa Tania Vettore